

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1, comma 639, riferita ai servizi e finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. La determinazione e l'applicazione della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
6. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
7. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
9. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Articolo 2

Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Rifiuto urbano:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

4. Rifiuto speciale:

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della Parte IV del Dlgs 152/2006.

6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato nel comma 3 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze famigliari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.

7. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.

8. Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

9. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

10. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

11. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

12. Riciclaggio: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

13. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.

14. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

15. Rifiuti alimentari: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

16. Parte fissa della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente.
17. Parte variabile della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 4

Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, la detenzione e/o la conduzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *Locali*: strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) *Aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi);
 - c) *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *Utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
 - c) qualsiasi area scoperta non operativa, quali parcheggi aree di transito e tettoie.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, gas naturale, elettrica, telefonica, informatica etc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono sempre soggette a Tari le utenze domestiche pertinenziali di categoria C/01, C/02, C/03, C/04, C/06 e C/07, anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici anche se suddivisi in nuclei familiari distinti.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c. c o di una multiproprietà *utilizzate in via esclusiva* la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime;
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tassa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.
7. Per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, la tassa è dovuta dal soggetto gestore. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tassa giornaliera di cui al successivo art. 21, il promotore della manifestazione.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
9. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, la tassa è dovuta dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

TITOLO II. **COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE**

Articolo 6 **Locali ed aree soggette**

1. Si considerano soggetti a tassa i locali produttivi di rifiuti urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - b) il vano scala interno all'abitazione;
 - c) i posti macchina coperti;

- d) le cantine;
- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (parcheggi a pagamento, autorimesse, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a servizio di attività economiche in genere);
- f) locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina per i distributori di carburante;
- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- h) aree scoperte oggetto di concessione demaniale, compresi gli specchi acquei, utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 7

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non soggetti alla tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti o stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 - d) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - i) per gli impianti di distribuzione di carburanti e per gli autolavaggi: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli e, per gli autolavaggi, anche le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed esse riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali i predetti provvedimenti si riferiscono.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate totalmente inidonee alla produzione di rifiuti e quindi ed escluse dal calcolo delle superfici tassabili, verrà applicato la tassa per l'intero anno solare in cui è si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 9.

Articolo 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle *utenze non domestiche* non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, pertanto, soggette a tassa le superfici ove si producono rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
4. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di abbattimento sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali-- Verniciatura, ceramiche, smalterie - Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi - Falegnamerie, vetroresine - Tipografie, stamperie, incisioni - Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie - Marmisti, vetrerie – Edili - Cantieri navali.	30
Laboratori fotografici, eliografie - Allestimenti, pubblicitarie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante - Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici - Laboratori di analisi.	10
Pelletterie.	15
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc.	5

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare

la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di superficie previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (Ateco) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (la produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non deve essere contestuale), allegando la planimetria quotata;
 - b) dimostrare annualmente, entro il 20 gennaio, a pena di decadenza, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali non conferibili comunicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà sanata l'omissione.

Articolo 10

Esclusione per avvio a recupero rifiuti urbani

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARI, le superfici delle utenze non domestiche che in base agli articoli 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
4. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, come desumibili dai MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In assenza dei dati MUD o formulari l'anno precedente l'uscita, il raffronto verrà effettuato con riferimento ai coefficienti Kd della parte variabile tariffa.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, oppure quando vi siano indicazioni in merito all'utilizzo del servizio pubblico il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 11

Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella *calpestable* dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993, o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.lgs. n. 22/1997 (TIA1), o della TARES prevista per l'anno 2013 dal D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione e della tassa, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo balconi e terrazze, salvo se coperte;
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dell'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, la tassa viene calcolata sulla superficie di uno stallo così come individuato dal C.d.s., moltiplicata per il numero degli stalli, ed è soggetta alle riduzioni di cui al successivo. Non si applica la riduzione per utenza non stabilmente attiva;
 - Per le aree oggetto di concessione demaniale la superficie tassabile è calcolata:
 - Per gli specchi acquei e campi boe in ragione della superficie oggetto di concessione al netto degli spazi di manovra dei natanti;
 - Per le banchine ed i pontili galleggianti in ragione della lunghezza degli stessi considerata la larghezza convenzionale di 1 metro lineare;
 - Per le concessioni di spazi a terra (stabilimenti balneari etc.) in ragione dell'intera superficie oggetto di concessione.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta;

5. La superficie tassabile complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e anagrafici, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Articolo 12 Costo di gestione

1. Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana.
2. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Per consentire all'Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF il sistema adottato segue le modalità di sviluppo indicate dall'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
4. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 33 – bis del D.L. n. 248/2007, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Articolo 13

Interruzione temporanea e mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tassa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta con una riduzione dell'80%.
3. In tal caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tassa relativa al periodo di interruzione del servizio.
4. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.

Articolo 14 Determinazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per le unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/199 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i. e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
4. La tariffa è determinata, per anno solare, sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità, salvo provvedimenti normativi che prorogano detto termine.
5. La deliberazione consiliare, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
6. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 3, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Articolo 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito, in percentuale, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
4. Le percentuali di attribuzione sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e sono calcolate in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:
 - la tariffa della tassa viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;
 - la tariffa della tassa per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
 - i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e del contesto territoriale;
 - le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.

Articolo 16

Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni nel quale sussiste l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria ha inizio dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree e sussiste fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del presente regolamento.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione di subentro o per azione di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 17

Tariffa utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Ka, Kb) sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

Occupanti utenze domestiche

1. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. badanti, colf).
2. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Portoferraio, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi previsti dal presente

regolamento.

3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione e/o modifica dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova e/o modificata occupazione prevista dal presente regolamento.
4. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale e i soggetti residenti nel territorio comunale per le utenze domestiche "a disposizione", sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, sulla base della modulistica fornita dal Comune, contenente, tra l'altro, i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio, che comunque non può essere inferiore al numero di componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:
 - a) due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;
 - b) tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati
 - c) quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati
 - d) cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati
 - e) sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati
5. Per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire del Comune si applica la norma prevista dall'art 1, comma 48, della Legge n. 178/2020.
6. Per le unità abitative di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in R.S.A. o istituti sanitari e *non locate* o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per pertinenze delle unità ad uso abitativo si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale.
9. Le pertinenze sono soggette alla sola quota fissa della tariffa applicata all'unità ad uso abitativo se nella dichiarazione (tarsu, tia, tares, tari) originaria vi è la precisa indicazione del vincolo di pertinenzialità ex art. 817 Cod. Civ.
10. Le utenze composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità abitative rientrano nella categoria delle utenze domestiche non residenti e il numero degli occupanti è considerato pari a uno.

Art. 19

Tariffe utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
2. La quota variabile per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Kc, Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20

Classificazione utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'Istat relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività prevalentemente svolta e ferma restando, in ogni caso, la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice ISTAT/ATECO posseduto ed attività effettivamente esercitata.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle scritture obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso. Salvo il caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, nel qual caso si applicano parametri di categorie diverse.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. La tassa delle utenze non domestiche, previa dichiarazione di oggettiva cessata attività ma in costanza di allacciamenti ai servizi di rete o per la presenza in loco di macchinari e attrezzature che rendono ancora utilizzabile il locale o l'area, è calcolata con la tariffa applicata ai magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza e salvo verifica d'ufficio.
8. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti speciali. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il Gestore, viene comunque mantenuto il servizio e l'iscrizione a tributo nella categoria relativa.

Articolo 21

Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, locali, o aree pubbliche o di uso pubblico con o senza titolo autorizzativo o concessorio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno di occupazione o detenzione temporanea la tariffa annuale attribuita alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del

100%.

3. In mancanza delle corrispondenti voce di uso nella classificazione di cui all'Allegato A, è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta con essa maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
6. Non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio dei titoli autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico e quello tenuto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutti i titoli rilasciati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tariffa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 22

Riduzioni zone non servite

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per il servizio di Igiene Ambientale. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non supera la distanza di 500 metri (0,5 Km) lineari.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie private di accesso alle utenze.
3. Per le utenze ubicate fuori della zona servita - distanza maggiore di 500 metri lineari dal più vicino punto di raccolta – la *quota variabile* della tariffa è *ridotta del 60%*. La riduzione non si applica alle utenze ricomprese nel servizio porta a porta, di cui al vigente Regolamento Comunale Raccolta Differenziata approvato con delibera consiliare n. 90 del 20/12/2017e ss.mm.ii.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 23 Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche occupate/detenute da soggetti residenti, ove sia praticato il compostaggio della frazione organica, la quota variabile della tariffa è ridotta del 30%.
2. Per le utenze domestiche occupate/detenute da soggetti non residenti, ove sia praticato il compostaggio della frazione organica, la quota variabile della tariffa è ridotta del 15%.
3. La pratica del compostaggio è verificata dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune con un minimo di cadenza semestrale. Il gestore è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per l'eventuale recupero della tariffa dovuta.
4. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione

della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Il gestore è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per il recupero della tassa evaso/eluso;

5. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'Aire del Comune di Portoferraio e per i quali ricorrono i requisiti di cui all'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, la tariffa è ridotta di due terzi. L'agevolazione spetta a seguito di presentazione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro i termini previsti dal presente regolamento, a pena di decadenza.
6. La riduzione di cui alla pratica dei commi 1, 2 e 4 compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Tributi ed avente valore dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza. La rinuncia alla pratica comporterà il venir meno della riduzione dall'anno successivo al suo verificarsi.
7. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio o le attività di cui al comma 4, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi.

Articolo 24

Utenze non stabilmente attive (proposta di modifica)

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
 - a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
 - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. Per le utenze non stabilmente attive si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%.

Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà:

 - a) entro il termine previsto per la scadenza dell'ultima rata della richiesta di pagamento TARI dell'anno in corso trasmettere l'istanza di riduzione al Comune;
 - b) entro il termine decadenziale del 31 gennaio dell'anno successivo presentare la documentazione comprovante l'apertura dell'attività per un periodo inferiore ai 240 giorni l'anno. Tale circostanza potrà essere comprovata mediante la produzione degli estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva o, in alternativa, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, richiedere eventuale ulteriore documentazione comprovante i requisiti richiesti per poter usufruire dell'agevolazione.
3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

Articolo 25

Riduzione utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione nei limiti previsti all'articolo 26.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice ATECO dell'attività), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - comunicare tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 26

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni applicabili esclusivamente alla parte variabile della tariffa, previste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche possono essere cumulate con una riduzione massima del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano nel seguente ordine e operano sull'importo residuo risultante a seguito dell'applicazione della riduzione considerata in precedenza:
 - a) riduzione compostaggio frazione organica (art. 23, comma 1 e 2);
 - b) riduzione per zona non servita (art. 22, comma 3);
 - c) uso di tritarifiuti o dissipatore (art. 23, comma 4)

Articolo 27

Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di Tari, nel caso di:
 - utenze domestiche costituite da nuclei familiari che si trovino in particolari condizioni e determinati valori dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E);
 - attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 - ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate.
2. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di Tari per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, intestatari dell'utenza, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi

comune ad eccezione di quelli indicati come accessori o di pertinenza all'abitazione principale.

3. La misura delle agevolazioni, i criteri ed i limiti entro i quali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento vengono stabiliti annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale;
4. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n.
5. La scadenza del pagamento della tassa per i soggetti parzialmente o totalmente sostituiti dal Comune, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione dell'avviso o della richiesta di pagamento Tari. Entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto a titolo di sostituzione.
6. Il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento parziale dell'importo totale dovuto a titolo di tariffa, fino ad un massimo del 90%, nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Portoferraio, che gestiscano circoli ricreativi o siano titolari di concessioni di specchi acquei sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica.

Articolo 28

Ulteriori Riduzioni e Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ai precedenti articoli.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite previsto dalla normativa vigente. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. A causa di emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe ed entro i termini disposti per legge, potranno essere approvate ulteriori agevolazioni rispetto a quanto indicato nei commi precedenti, sino a concorrenza del fondo attribuito al Comune finalizzato alla concessione della riduzione TARI, fatta salva in ogni caso la possibilità di concedere le suddette riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013. Con provvedimento deliberativo saranno definite le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso all'agevolazione da parte delle attività economiche interessate nel rispetto dei criteri di semplificazione per il contribuente.
4. Le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria: il Comune, pertanto, riconosce l'agevolazione sulla base della banca dati TARI, riservandosi di richiedere eventuali chiarimenti al soggetto passivo.
5. Per il solo anno 2023, viene istituita una riduzione a carico del bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, pari al 3%, da applicarsi sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa alle seguenti utenze non domestiche:
 - Alberghi senza ristorante;
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - B& B, affittacamere, locazioni turistiche brevi e simili;
 - Carrozzerie, officine, elettrauto;
 - Ospedali;
 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie;
 - Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Articolo 29 Obbligo di dichiarazione

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9;
 - b) richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.16;
 - c) venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tassazione deve essere effettuata entro il termine di novanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.

La comunicazione di nuova occupazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
3. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tassazione.
4. L'utente è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare, con riferimento alle utenze domestiche ai fini della corretta quantificazione della tassa dovuta;
5. L'ufficio attività produttive comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive. L'ufficio edilizia privata comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, tutti i dati in suo possesso ai fini dell'applicazione della tariffa agli immobili dichiarati agibili o abitabili;
6. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
7. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
8. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
10. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
11. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
12. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

13. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli dallo stesso predisposti entro il predetto termine di novanta giorni.
14. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale
15. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
 - A. Per le utenze domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti e del proprietario dello stesso;
 - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
 - h) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza
 - B. Per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria.
 - h) In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
16. L'utente non domestico che intende conferire fuori dal servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs 116/2020 oltre a chiedere l'esonero, salvo le esclusioni disposte per legge, della sola parte variabile della TARI in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti ai sensi dell'art. 238 comma 10, è tenuto a inviare tutta la documentazione richiesta a norma di legge.
17. Per le utenze non domestiche, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegate alle attività di produzione di rifiuti speciali come definite dalla vigente normativa ambientale, il Comune si riserva di richiedere ai soggetti passivi la presentazione di apposita dichiarazione utile ai fini della determinazione delle partizioni interne dei locali.
18. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente, mediante il servizio postale, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune o via fax. Le comunicazioni trasmesse via posta elettronica non saranno considerate valide se spedite ad indirizzi diversi dall'indirizzo di posta certificata del Comune.
19. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 10 comma 3, devono essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 31 luglio di

ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.

20. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
21. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
22. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti commi, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
23. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal giorno in cui le stesse si sono verificate.
24. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso l'Ufficio Protocollo comunale;
 - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro postale sul plico;
 - c) a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Ufficio Tributi reperibile sul sito web dell'Ente avendo cura, dal giorno successivo l'invio, di verificare l'effettiva corretta protocollazione dell'atto presso l'Ufficio Protocollo. In tal caso fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica;
 - d) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente. In tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna;
 - e) a mezzo posta ordinaria. In tal caso fa fede la data di ricezione del plico.

Articolo 30 Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti agli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate mediante:
 - a) emissione di documento attestante il credito se producono un credito per l'utente, con conseguente rimborso d'ufficio;
 - b) richiesta integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.
2. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di tassa e non dovute con le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente.
3. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tassa ed interessi complessivamente inferiori a € 12,00.
4. I rimborsi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) con compensazione sul primo documento di riscossione utile previa formale istanza da parte del contribuente all'Ufficio Tributi presentata con le modalità di cui all'art. 25, comma 9. tranne nel caso in cui l'utente abbia più utenze attive;
 - b) con pagamento a mezzo bonifico bancario;
5. Qualora l'importo compensabile risulti inferiore ad euro 50,00 il rimborso è erogato con le modalità di cui alla lett. a).

Articolo 31 Verifiche, controlli, recuperi

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tassa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine può:
 - a) richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b) inviare questionari al contribuente e richieste dati ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione di spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e /o la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
 - e) incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
 - f) accedere agli immobili oggetto di controllo tramite personale incaricato facente parte della Polizia Municipale, munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni rese dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Il Comune, decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tassa o della maggiore tassa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art.31.
3. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto, di cui al comma precedente, per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, provvede all'emissione della richiesta di pagamento.

Articolo 32 Riscossione

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune o dal gestore.
2. L'ammontare annuo della tassa è suddiviso di norma in 3 rate.
3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola richiesta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 la tassa dovuta sarà richiesta unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
5. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di pagamento, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella richiesta di pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento;
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro.

Articolo 33 Sanzioni

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento della tassa, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente;
2. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Articolo 34 Responsabile – Controversie

1. Il Comune è tenuto ad individuare nell'ambito della propria organizzazione un funzionario Responsabile Tari, cui conferirà i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresi quelli necessari per procedere al recupero dell'evasione e alla riscossione coattiva nonché per la rappresentanza in giudizio.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35 Norme transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della Tari, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2023.

**Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici - (allegato L-quater Dlgs 116/2020)**

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

UTENZE NON DOMESTICHE	
CATEGORIE DI ATTIVITA'	
1	Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida ecc.), associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (comprensivo dei parcheggi a pagamento)
3a	Specchi Acquei
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	B& B, affittacamere, locazioni turistiche brevi e simili